

Oggetto: Parere in merito ai requisiti che deve avere il collaudatore delle strutture ed in particolare in merito agli anni di iscrizione all'albo professionale (Rif. prot. int. n. 178).

### **Il Comitato Tecnico Scientifico**

**Vista** la richiesta del 05/07/2021 dell' \_\_\_\_\_, a richiedere il parere in oggetto;

**Vista** le note dei funzionari del Servizio Geologico Sismico e dei Suoli, incaricati dell'istruttoria;

### **Premesso che**

Nella nota dell' \_\_\_\_\_ è evidenziato che nel modulo della Modulistica Unificata Regionale MUR A4/D4 "Nomina del collaudatore strutturale" è previsto che il collaudatore debba essere iscritto da oltre 10 anni al proprio Albo solo per opere in c.a., c.a.p. ovvero opere a struttura metallica, ma vi è anche la possibilità che il medesimo sia iscritto all'Albo da meno di 10 anni.

Non avendo trovato riferimenti normativi in merito a questa possibilità l'

### **chiede**

chiarimenti in merito ai requisiti che deve avere un collaudatore, in particolare agli anni di iscrizione all'Albo e nello specifico se e quando possa applicarsi questa situazione (iscrizione inferiore a 10 anni) ai fini della nomina del collaudatore.

### **Considerato che**

il collaudo statico è stato introdotto dal Regio Decreto-Legge 16/11/1939, n. 2229 recante "Norme per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato" ed è stato poi più precisamente definito dall'art 7 della Legge 1086/71 che ne ha esteso l'oggetto alle "opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica" e dall'art. 67 del DPR 380/2001.

In applicazione dell'art. 1 della Legge 64/1974 e dell'art. 52 del DPR 380/2001 sono stati poi emanati vari decreti recanti norme tecniche per altri sistemi costruttivi e tipologie di opere che ne hanno definito anche specifiche modalità di collaudo.

Successivamente, il legislatore ha riunito tale complesso di norme in un unico testo coordinato recante "Norme Tecniche per le Costruzioni", da ultimo aggiornato con DM 17/01/2018 (NTC/2018) attualmente in vigore.

Il Capitolo 9 delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni è interamente dedicato al collaudo statico, che "inteso come procedura disciplinata dalle vigenti leggi di settore è finalizzato alla valutazione e giudizio sulle prestazioni", come definite dalle vigenti norme tecniche, "delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto ed eventuali varianti depositati presso gli organi di controllo competenti".

Sempre al citato capitolo delle NTC/2018 è indicato che "il collaudo statico, tranne casi particolari, va eseguito in corso d'opera", che "le opere non possono essere poste in esercizio prima dell'effettuazione del

collaudo statico” e sono poi riportati gli adempimenti che deve comprendere il collaudo statico di tutte le opere di ingegneria civile regolamentate dalle vigenti norme tecniche.

Come indicato nella Circ. C.S.LL.PP. n.7 del 2019 “Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018”, “il Capitolo 9 delle NTC detta le disposizioni per l'esecuzione del collaudo statico ed individua, come oggetto di questa attività, tutte le opere e componenti strutturali, rientranti nel campo di applicazione delle NTC, comprese nel progetto ed eventuali varianti, depositati presso gli organi di controllo secondo le modalità individuate da leggi e norme vigenti.

*In generale, il collaudo statico deve essere eseguito in corso d'opera. Ne discende l'importanza da attribuire a questa attività che, di fatto, si svolge in parallelo all'azione del Direttore dei Lavori ed accompagna tutto l'iter della fase realizzativa di una costruzione.*

*Per svolgere questa attività è fondamentale il possesso, da parte del professionista incaricato, di un'adeguata preparazione e competenza tecnica, in relazione alla tipologia, dimensione, specificità dell'opera da collaudare, unita ad una consapevolezza dell'importanza dell'attività stessa e delle responsabilità connesse.*

*Il collaudo statico, così inteso, deve essere effettuato per tutte le costruzioni, le opere geotecniche, le opere di protezione ambientale quando presentino componenti rilevanti ai fini strutturali, gli interventi di adeguamento e miglioramento delle costruzioni esistenti di cui al Capitolo 8 delle NTC”.*

Sempre al Capitolo 9 della suddetta circolare è indicato che il collaudo statico comprende “adempimenti tecnici: volti alla formazione del giudizio del Collaudatore sulla sicurezza e stabilità dell'opera nel suo complesso, includendo le interazioni della struttura con il terreno, le strutture di fondazione, le strutture in elevazione, gli elementi non strutturali - qualora riportati negli elaborati progettuali depositati agli organi di controllo -, nonché sulla rispondenza ai requisiti prestazionali indicati in progetto, con particolare riferimento alla vita nominale, alle classi d'uso, ai periodi di riferimento e alle azioni sulle costruzioni” e “adempimenti amministrativi: volti ad accertare l'avvenuto rispetto delle procedure tecnico-amministrative previste dalle normative vigenti in materia di strutture” ed è inoltre indicato che “il Collaudatore statico è tenuto a verificare la correttezza delle prescrizioni formali e sostanziali della progettazione strutturale in Conformità alla normativa vigente di settore”.

Dal punto di vista procedurale il collaudo statico è disciplinato oltre che dalla Legge 1086/71 anche dall'art. 67<sup>(1)</sup> del DPR 380/2001 che:

---

<sup>(1)</sup> Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5, 6 e 7) Collaudo statico (legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8)

1. Tutte le costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico, fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis.
2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.
3. Contestualmente alla denuncia prevista dall'articolo 65, il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo sportello unico l'atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2.
4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una tema di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.
5. Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.
6. In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.
7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo che invia tramite posta elettronica certificata (PEC) al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico. Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62.

- al comma 1 specifica che *“Tutte le costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1<sup>(2)</sup>, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico, fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis”*;
- ai commi 2 e 4 indica i requisiti che deve avere il collaudatore ovvero rispettivamente che *“Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera”* e che *“Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore”*;
- ai commi 3, 5, 6, e 7 definisce i tempi e le modalità di nomina del collaudatore, di esecuzione del collaudo e di deposito dello stesso;
- ai commi 8, 8-bis e 8-ter stabilisce che *“la segnalazione certificata è corredata da una copia del certificato di collaudo”* e che sia per gli interventi di riparazione e interventi locali sulle costruzioni esistenti che per gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità (IPRiPI), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.

In sostanza le vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC/2018) secondo quanto chiarito dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nella Circ. n. 7/2019 individuano, come oggetto di collaudo, tutte le opere e componenti strutturali, rientranti nel campo di applicazione delle NTC e specificano che il collaudo statico deve essere effettuato per tutte le costruzioni, le opere geotecniche, le opere di protezione ambientale quando presentino componenti rilevanti ai fini strutturali, gli interventi di adeguamento e miglioramento delle costruzioni esistenti di cui al Capitolo 8 delle NTC.

L'art. 67 del DPR 380/2001 da un lato al comma 1 sancisce l'obbligo del collaudo statico solo per alcune tipologie di costruzioni e dall'altro sembra disciplinarne in generale la procedura non limitando esplicitamente l'ambito di applicazione né per quanto attiene i requisiti richiesti al collaudatore né per quanto attiene la procedura di collaudo, ad eccezione di quanto previsto ai commi 8-bis e 8-ter del medesimo articolo.

Ritenuto inoltre, che i requisiti di esperienza e competenza richiesti al collaudatore siano conseguenza della complessità e importanza dell'attività di collaudo e delle responsabilità connesse piuttosto che del sistema costruttivo adottato, per quanto sopra evidenziato, in assenza di contrastanti disposizioni di legge e tenuto conto anche di quanto indicato nel parere C.S.LL.PP. n. 155/2010;

---

8. La segnalazione certificata è corredata da una copia del certificato di collaudo.

8-bis. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.

8-ter. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c), numero 1), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.

(2) Art. 53 comma 1 del DPR 380/2001

1. Ai fini del presente testo unico si considerano:

- a) opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica;
- b) opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto;
- c) opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.

tutto ciò premesso e considerato, il Comitato Tecnico Scientifico, presieduto dal Prof. Ing. Marco Savoia, all'unanimità dei presenti

**è del parere**

che sia per quanto attiene i requisiti richiesti al collaudatore che per quanto attiene la procedura di collaudo statico, possano essere utilmente adottate le indicazioni di cui all'art. 67 del DPR 380/2001.

Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico

*(Prof. Ing. Marco Savoia)*

